

Regolamento per la concessione di patrocini

(approvato dal S.A. del 12/03/2002)

Art. 1

Le richieste di patrocinare manifestazioni o organismi estranei all'Università debbono essere rivolte al Rettore e valutate dal Senato Accademico.

Non vanno prese in considerazione richieste che provengono da partiti politici o associazioni di natura partitica.

Le singole strutture universitarie (facoltà, dipartimenti, ecc.) non possono offrire o concedere patrocini di alcun genere.

Art. 2

Le richieste di cui al precedente articolo vanno presentate in Rettorato almeno due mesi prima del giorno in cui il richiedente intenda divulgare la notizia del patrocinio.

Art. 2 bis

Il patrocinio dell'Università degli Studi di Bari non va richiesto e deve intendersi implicitamente concesso per tutte le iniziative accademiche, didattiche e congressuali promosse dall'Università, da Facoltà, Dipartimenti o Centri universitari di servizio e/o di ricerca.

Art. 3

L'organismo che richiede il patrocinio o la manifestazione per la quale questo viene richiesto debbano avere sicuro carattere culturale adeguatamente documentato.

N. B.: Il Senato Accademico, nella riunione del 20.01.2009, ha dato mandato al Rettore di provvedere alla concessione del patrocinio dell'Università di Bari con il supporto di un componente del Senato Accademico individuato in relazione al settore di intervento.